

A.S.D. TAEKWONDO FABRIANO

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, redatto secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 del Decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base delle linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Taekwondo (di seguito: FITA), si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Taekwondo Fabriano (di seguito: "Società"), indipendentemente dal ruolo svolto, al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati/soci (di seguito: tesserati), in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente Modello e il Codice di condotta saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale secondo le disposizioni del CONI, in specie delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* e della FITA, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.

Il presente Modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi, violenze e dalle condotte discriminatorie redatto dalla FITA e verrà pubblicato sulla *homepage* del sito dell'Associazione, affisso in palestra della medesima nonché comunicato al *Safeguarding Officer* della Federazione insieme alla nomina del Responsabile, contro abusi, violenze e discriminazioni, della Società.

Art. 1- Finalità

1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, discriminazione o violenza di genere per ragioni di etnia, religione, disabilità, convinzioni personali, età, orientamento sessuale sui Tesserati, specie se minori d'età.

2. Diritto fondamentale dei Tesserati e quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

3. Il presente documento, insieme al "*Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione*" costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i Tesserati sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

a. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;

b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

c. la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d. l'individuazione e l'attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

- e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di violenza, abuso, discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FITA nell'ambito delle politiche di *Safeguarding* adottate;
- h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *Safeguarding* della Società.

Art. 2 - Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) i tesserati FITA, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico, presso la Società;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società, partecipando direttamente o indirettamente, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Taekwondo Fabriano, indipendentemente dal suo ruolo.

Art 3 - Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento ogni condotta ostativa al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e nello specifico:

- a) **l'abuso psicologico**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali
- b) **l'abuso fisico**: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) **la molestia sessuale**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.
Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) **l'abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,

manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- e) la **negligenza**: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) l'**incuria**: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) l'**abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) il **bullismo o cyberbullismo**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti volti a intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) i **comportamenti discriminatori**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- j) l'**abuso dei mezzi di correzione**: la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

Art. 4 – Modalità di prevenzione e gestione del rischio

1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti al fine di prevenire, evitare ed eventualmente segnalare ogni comportamento rilevante ai sensi del precedente art. 3 ("**Comportamento Rilevante**").
2. Per prevenire ogni Comportamento rilevante, la Società:
 - a. promuove l'inclusività nei corsi che organizza assicurando omogeneità di trattamento per gli atleti di diversa etnia, genere, orientamento sessuale o opinione politica;
 - b. assicura, per quanto possibile, l'accessibilità a soggetti disabili, di diversa condizione sociale ed età, promuovendo lo sviluppo delle diverse abilità di ciascuno nel rispetto delle individualità e delle specificità di ogni persona;
 - c. forma e responsabilizza le cinture nere della Società affinché collaborino nell'assicurare un ambiente ispirato ai principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
 - d. forma le cinture nere della Società affinché svolgano un ruolo di educatori prima che di atleti o di Insegnati Tecnici (ad es. astenendosi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo);

- e. promuove il dialogo per comprendere le esigenze e le aspirazioni di ciascuno ed organizza per quanto possibile, allenamenti personalizzati tenendo conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;
- f. assicura che l'attività sportiva venga svolta nel rispetto dello sviluppo psico-fisico della persona, tenendo in considerazione le potenzialità, gli interessi e le ambizioni di ciascuno;
- g. monitora l'ambiente per individuare eventuali situazioni di disagio, anche derivanti da disturbi alimentari, e si confronta con le famiglie dei minori per agire in sinergia nel percorso educativo e sportivo degli iscritti;
- h. organizza eventi e trasferte coinvolgendo atleti e non atleti con l'obiettivo di creare un gruppo coeso di soggetti capaci di gestire le relazioni tra persone anche molto diverse tra loro, mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- i. si adopera per evitare che un atleta minore si trovi da solo con una persona adulta non familiare all'interno degli spogliatoi o in occasione di viaggi e trasferte;
- j. promuove il rispetto delle regole, specie negli allenamenti di combattimento, al fine di tutelare l'incolumità degli atleti;
- k. segnala, prontamente, ogni circostanza di interesse agli esercenti la potestà genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- l. si confronta con il Responsabile delle politiche di *safeguarding* nominato dalla Società ("**Safeguarding Officer**") in caso di sospetto Comportamento Rilevante;
- m. favorisce la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- n. rende consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
 - i. affissione presso la palestra del modello organizzativo e del Codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla pagina dedicata al *safeguarding* del sito della società;
 - ii. affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla pagina dedicata al *safeguarding* del sito della società del nominativo del *Safeguarding Officer* con indicazione dell'indirizzo e-mail per poterlo contattare;
 - iii. comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del *Safeguarding Officer*;
 - iv. comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Responsabile delle politiche di *Safeguarding* nominato dalla FITA;
 - v. informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

Art. 5 - Tutela dei minori

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 6- Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Consiglio Direttivo della Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FITA.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi né essere stato sottoposto a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

2.1. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell'ambito della Società (mediante immediata affissione in palestra e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici del nominativo e dei contatti).

2.2. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

2.3. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.

2.4. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata dal Consiglio Direttivo ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Responsabile delle politiche di *Safeguarding* nominato dalla FITA. La Società provvede alla sostituzione con le modalità di cui ai precedenti commi.

3. Il Responsabile è tenuto a:

a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) recepire le indicazioni della FITA e del Responsabile delle politiche di *Safeguarding* nominato dalla FITA e fornire elementi utili per l'aggiornamento del Modello organizzativo e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della Società;

Art. 7- Doveri di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile delle politiche di *Safeguarding* nominato dalla FITA, anche attraverso il *Safeguarding Officer* nominato dalla Società.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il *Safeguarding Officer* nominato dalla Società.

Art. 8- Diffusione ed attuazione

1. La Società anche avvalendosi del supporto del *Safeguarding Officer* nominato dalla Società, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione

delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento e il codice di condotta, e ogni eventuale aggiornamento, deve essere pubblicato sul sito internet della Società o altro canale telematico, se nella sua disponibilità, affisso presso la sede della stessa e portato a conoscenza di tutti i tesserati e i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 9- Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli organi preposti del CONI e dalla FITA.

2. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FITA, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, dallo Statuto Associativo, in particolare dagli artt. 10 e 13 e dai Regolamenti interni.

3. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio direttivo della Società, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ASD Taekwondo Fabriano